



N. 15/18

CITTA' DI PINEROLO

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINEROLO E L'ENTE
GESTORE DELL'ASILO INFANTILE "UMBERTO I°" - ANNI
SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019/ E 2019/2020.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannette del mese di gennaio -
- in Pinerolo, in una sala del Palazzo Comunale.

Tra il dottore Corrado Crespodi, nato a Pinerolo il 29 settembre 1954, dirigente del settore intervento/informativo del comune di Pinerolo, che interviene nel presente atto nella qualita' ausiliata,

ai sensi dell'art. 60, comma 4, del vigente statuto comunale e, pertanto, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta (C.F. 01750860015) non trovandosi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 14, comma 2 del D.P.R. 16/4/2013, n° 62, riguardante il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", non avendo stipulato con l'affidatario contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data odierna;

D. Arduzzo

e il signor Daniele ARDUSSO, nato a Pinerolo il 19 dicembre 1975, residente in Pinerolo, via Cernaia n° 3, che interviene nel presente atto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante dell'Asilo Infantile "Umberto I°", gestore della scuola materna omonima sita in Pinerolo, via Pittavino n° 1, aderente alla Federazione Italiana Scuole Materne (c.f. 85000640012).



P R E M E S S O

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;

- che la stessa è:

- scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge n° 62/2000;
- scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 21 maggio 2007;

- che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 recante "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;

- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione;

- che con deliberazione della giunta comunale n° 301 del 17 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, fu stabilito di rinnovare, con validità triennale decorrente dall'anno scolastico 2017/2018, la convenzione con l'Ente Gestore dell'Asilo Infantile "Umberto I°", per l'erogazione di un contributo annuale di sostegno alla scuola materna;

- che con determinazione del funzionario incaricato di P.O. - unità organizzativa politiche culturali adottata in data 24 ottobre 2017, n°

meccanografico 998/2017, registrata al n° 909/2017, esecutiva, il contributo

è stato così impegnato:

- € 4.000,00 per l'anno scolastico 2017/2018, Impegno n° 20254/2018;

- € 3.000,00 per l'anno scolastico 2018/2019, Impegno n° 10024/2019;

-€ 2.000,00 per l'anno scolastico 2019/2020, Impegno n° 117/2020;

del bilancio dei competenti anni finanziari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini – in età di ammissione alla scuola dell'infanzia – senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Articolo 3 – Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 – Contribuzione degli utenti

L'Ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico

Donella



degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Articolo 5 – Adempimenti della scuola

L'Ente gestore della scuola si impegna:

- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore;
- a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 7 ore e 30 giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;
- a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
- a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

Articolo 6 – Personale

La scuola dell'infanzia è organizzata in tre sezioni autorizzate ed è dotata di cinque insegnanti ed un assistente.

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i



contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 – Rendicontazione

L'Ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'Ente gestore si impegna a trasmettere al Comune – entro il 31 luglio di ogni anno - un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

- numero delle sezioni attivate;
- numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;
- numero e qualifica del personale impiegato;
- sistema tariffario applicato.

Articolo 8 – Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE:

- Contributo di cui all'art.14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione di cui all'art.9 – lettera a);
- Rette a carico delle famiglie;
- Contributo del Ministero Pubblica Istruzione.

SPESE:

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario;
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione;
- Spese generali di funzionamento della scuola;

David



- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- Spese per attività didattiche.

Articolo 9 – Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

a) eroga alla scuola dell'infanzia convenzionata un contributo annuo per le spese di gestione;

b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;

c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;

d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale.

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute – se e in quanto dovute – previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 – Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) verrà erogato annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabiliti da apposito atto amministrativo.

L'Ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa

l'impiego del contributo stesso.

Con la presente convenzione si stabilisce che il contributo sarà pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) per l'anno scolastico 2017/2018, € 3.000,00 (euro tremila/00) per l'anno scolastico 2018/2019 ed € 2.000,00 (euro duemila/00) per l'anno scolastico 2019/2020.

Articolo 11 – Commissione

E' istituita una Commissione composta da due rappresentanti del Comune, un rappresentante della Scuola ed un rappresentante dei genitori con il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 – Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni tre decorrenti dall'anno scolastico 2017/2018 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Articolo 13– Spese

Tutte le spese inerenti alla stipulazione e l'eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico dell'ente gestore dell'Asilo Infantile "Umberto I°".

* * *

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del
D.P.R. n° 131/1986.

p. IL COMUNE DI PINEROLO

IL DIRIGENTE



p. L'ENTE GESTORE DELL'ASILO INFANTILE "UMBERTO I°"

IL PRESIDENTE